



SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 86 DEL 09/06/2022

Proposta n. 49 del 22/04/2022

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE S.C. AFFARI LEGALI

Avv. Paola Trudu

OGGETTO: Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria ATS SARDEGNA – Causa di lavoro iscritta al n. 2368/2021 di RACL – Presa d’atto e liquidazione accordo transattivo

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L’istruttore	Dott.ssa Claudia Boi	
Il Responsabile della Struttura proponente	Avv. Paola Trudu	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria ATS

SI

NO

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020

SI

NO

IL DIRETTORE DELLA SC AFFARI LEGALI

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 *“Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.*;

VISTA la Legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 *“Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”*, e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/34 del 30/12/2021 con la quale viene nominata la dott.ssa Annamaria Tomasella quale Direttore Generale dell’Azienda Regionale della Salute (ARES), per una durata totale di anni cinque, eventualmente rinnovabile per una sola volta;

PRESO ATTO, altresì, della Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 9/31 del 24. Marzo 2022 con la quale viene nominata la dott.ssa Annamaria Tomasella quale Commissario Straordinario della Gestione regionale liquidatoria di ATS, delle sopresse USL e delle sopresse ASL;

CONSIDERATO che in esecuzione della citata DGR 9/31, è stato stipulato apposito contratto, tra la Regione Autonoma della Sardegna e la dott.ssa Tomasella, quale *“addendum”* al contratto rep. 73/11 del 03 gennaio 2022;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3, comma 6, della L.R. 24/2020, come novellato dall’art. 34 della L.R. 17/2021, *“per l’espletamento di tutte le attività è utilizzato il personale dell’Ares”*;

PRESO ATTO dell’organizzazione aziendale provvisoria dell’ARES e della sua articolazione aziendale di cui alla deliberazione n. 47 del 30 marzo 2022;

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* e ss.ii.mm

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

PREMESSO CHE, con ricorso ex art. 414 del CPC depositato in data 21 gennaio 2016, i sig.ri *Omissis [...]*, *Omissis [...]* e *Omissis [...]*, rappresentati e difesi dall’Avv. Giacomo Doglio, avevano convenuto nanti il Tribunale di Cagliari, sezione Lavoro, l’ATS Sardegna per accertare e dichiarare l’illegittimità e/o l’illegalità dei comportamenti attuati nei loro confronti dalla ex ASL n. 7 di

Carbonia, nonché quantificare il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali *causati e causandi* da detto comportamento;

ATTESO CHE la causa è stata iscritta a ruolo il 21 gennaio 2016 con il n. 180/2016 di RACL;

DATO ATTO CHE l'ATS Sardegna si è costituita nel suddetto giudizio, contestando le avverse pretese;

RICHIAMATA la sentenza n. 49 del 26 gennaio 2022 con cui il Tribunale di Cagliari condanna l'Azienda convenuta ad astenersi dall'adibire i ricorrenti a mansioni proprie delle categorie inferiori, salva la facoltà di richiedere, incidentalmente o marginalmente, attività corrispondenti a mansioni inferiori, per ragioni di efficienza e di economia del lavoro o di sicurezza; condanna, altresì, l'Azienda convenuta al pagamento, a titolo risarcitorio, in favore dei ricorrenti, di una somma, da intendersi già a valori attuali ed equitativamente determinata, pari al 4 per cento del valore netto delle retribuzioni da ciascuno dei lavoratori percepite dal 1° marzo 2005 all'attualità (salvo tempi inferiori di permanenza in struttura, come in parte motiva individuati), oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994 n. 724, dalla data odierna al saldo, nonché alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese processuali, che liquida complessivamente in euro 11.000,00 per compenso professionale, oltre euro 259,00 per spese di contributo unificato, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge. Dichiara inammissibili le ulteriori domande dei ricorrenti.

ATTESO CHE i ricorrenti hanno valutato la possibilità di impugnare la sentenza, nella parte non favorevole, non essendo decorsi i termini per l'impugnazione e che è intenzione delle parti risolvere definitivamente il contenzioso che potrebbe, diversamente, proseguire in successivi gradi di giudizio;

VISTA, a tal fine, la scrittura privata intervenuta tra le parti e sottoscritta in data 4 aprile 2022, con cui la Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria si impegna a corrispondere ai ricorrenti, a titolo risarcitorio e senza alcuna novazione del titolo posto alla base della sentenza, l'85% delle somme liquidate dal Giudice oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale dal 26 gennaio 2022 al saldo; si impegna, altresì, a corrispondere la somma di 11.000,00, oltre spese generali e accessori di legge e oltre a 259,00 di contributo unificato, in favore dell'Avv. Giacomo Doglio, autorizzato a incassare in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo del giudizio;

DATO ATTO CHE le suddette somme non sono soggette ad alcuna tassazione e dovranno essere corrisposte entro e non oltre il 27 maggio 2022;

VISTA la nota pro-forma dell'Avv. Giacomo Doglio di complessivi 16.309,32 euro a titolo di spese legali come liquidate nella sentenza del Tribunale di Cagliari n. 49 del 26 gennaio 2022;

CONSTATATO CHE nell'ipotesi di distrazione delle spese in favore dell'avvocato di parte vittoriosa, ai sensi dell'art. 93 del C.P.C., non essendo la stessa un soggetto passivo

d'imposta ma un soggetto è un privato che non beneficia della detrazione IVA, il difensore distrattario è legittimato a pretendere dal soccombente il totale (Iva compresa) delle spese e degli onorari spettanti come da sentenza di condanna;

CHE rivestendo l'ATS Sardegna qualifica di sostituto d'imposta, all'atto del pagamento dovrà effettuare la ritenuta di legge (art. 25 D.P.R. n. 600/1973; c.m. Finanze n. 203/E/1994);

ATTESO CHE, poiché non intercorre alcun rapporto d'opera professionale tra l'avvocato di parte vittoriosa e la parte soccombente, il professionista dovrà in ogni caso (anche nell'ipotesi di distrazione delle spese) emettere la fattura (anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili) a carico del proprio cliente (quale committente del servizio legale);

DATO ATTO CHE, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs 33/2013, gli indennizzi corrisposti dall'amministrazione a privati a titolo di risarcimento per pregiudizi subiti non sono ricompresi nella categoria degli atti di concessione di vantaggi economici per i quali vigono gli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente";

CHE, nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali, nel testo del presente provvedimento vengono omessi i nominativi dei soggetti dallo stesso interessati, essendo comunque possibile la loro identificazione, all'occorrenza, sulla base dello specifico fascicolo depositato presso la S.C. Affari Legali;

CONSIDERATO CHE, per la vertenza in oggetto sono stati effettuati accantonamenti per 352.000,00 euro (Acc. n. 571/2017) e che la spesa per la presente determinazione grava, pertanto sul CO.GE "A202030105 - Fondo contenzioso del lavoro (sorte capitale, interessi e spese legali)";

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito;

PROPONE

per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:

- 1. DI RATIFICARE** la scrittura privata, intervenuta tra le parti e sottoscritta in data 4 aprile 2022, con cui la Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria si impegna a corrispondere ai ricorrenti, a titolo risarcitorio e senza alcuna novazione del titolo posto alla base della sentenza, l'85% delle somme liquidate dal Giudice, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché la somma di 11.000,00, oltre spese generali e accessori di legge e oltre a 259,00 di contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
- 2. DI DARE MANDATO** alla SC Trattamento giuridico ed Economico per il conteggio e la liquidazione degli emolumenti di natura retributiva percepiti in relazione al rapporto di lavoro, così come stabilito nella scrittura privata che allegata al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;

3. **DI AUTORIZZARE** il pagamento in favore dell'Avv. Giacomo Doglio della somma di 16.309,32 euro, IVA compresa, a titolo di spese legali, come liquidate nella sentenza del Tribunale di Cagliari n. 49 del 26 gennaio 2022, in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo del giudizio;
4. **DI IMPUTARE** la somma di 16.309,32 euro, al lordo della ritenuta d'acconto, sul Bilancio d'esercizio 2022 come di seguito riportato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO (IVA inclusa)
12- ATS Gestione Liquidatoria	1	A202030105 Fondo contenzioso del lavoro (sorte capitale, interessi e spese legali)	DA00040107	16.309,32

5. **DI DEMANDARE** ai servizi competenti gli adempimenti derivanti dall'esecuzione del presente atto deliberativo;
6. **DI DARE ATTO CHE** il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. 33/2013;
7. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line ATS - Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria.

IL DIRETTORE DELLA SC AFFARI LEGALI
Avv. Paola Trudu

Per le motivazioni sopra riportate

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

1) **DI APPROVARE** il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS
Dott.ssa Annamaria Tomasella

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALL. A – Accordo transattivo

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata on-line ATS - Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria dal 09 / 06 / 2022 al 24 / 06 / 2022

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato
